

Unid. IV – Prova testimonial

Obrigatória:

UBERTIS, Giulio. Contraddittorio e testi assenti, vulnerabili o anonimi... Milano: Giuffrè, 2006, v. II, p. 183-194.

GIULIO UBERTIS

ARGOMENTI
DI
PROCEDURA PENALE

II

GIUFFRÈ EDITORE

II.
**CONTRADDITTORIO E TESTI ASSENTI,
VULNERABILI O ANONIMI ALLA LUCE
DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (*)**

(*) Relazione svolta al Seminario nazionale su « Testimoni e testimonianze 'deboli' » organizzato presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (Siracusa, 8-10 aprile 2005); pubblicato in *Testimoni e testimonianze "deboli"*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Padova, 2006, p. 319 ss.

SOMMARIO: 1. Significato del contraddittorio. — 2. Contraddittorio e diritto alla prova. — 3. Le dichiarazioni acquisite da testimoni assenti o vulnerabili. — 4. Le dichiarazioni acquisite da testimoni anonimi.

1. Significato del contraddittorio.

Una regola inespressa, ma implicita nell'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo, inerisce alla tutela del contraddittorio, cui non a caso si richiama spesso la Corte europea dei diritti dell'uomo⁽¹⁾. Emerge invero dalla stessa nozione di *hearing* (impiegata nella versione inglese del testo patrizio) un profilo concernente la salvaguardia che, nell'ambito della fase processuale definita dalla *fairness* del suo svolgimento, l'interessato sia posto nella condizione di "farsi sentire", cioè di poter esporre le ragioni proprie e controbattere quelle avversarie. E poiché ciò, dato l'ambito di applicazione della norma in argomento, deve essere garantito in riferimento a qualunque processo, non solamente a quello penale, ne deriva una voluta distinzione tra il principio del contraddittorio — tradizionalmente enunciato con il brocardo *audiatur et altera pars* e riguardante quindi la tutela della dialettica tra le parti — e il diritto di difesa in sede penale, di cui si parla esplicitamente, ma successivamente, nell'art. 6 comma 3 Conv. eur. dir. uomo.

Si segue un'impostazione analoga a quella seguita nella redazione del "nuovo" art. 111 commi 1 e 3 Cost., come modificato dall'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, ma difforme dal precedente orientamento della Corte costituzionale, secondo

⁽¹⁾ Cfr., ad esempio, C. eur. dir. uomo, sent. 25 marzo 1998, Belziuk c. Polonia, § 37; C. eur. dir. uomo, sent. 19 dicembre 1989, Kamasiński c. Austria, § 102.

cui il principio del contraddittorio sarebbe « assicurato » dal diritto di difesa ⁽²⁾ contemplato dall'art. 24 comma 2 Cost.

Tuttavia, non sembra esserci contrasto tra il reputare che il diritto di difesa sia un aspetto del contraddittorio e il sostenere, per così dire inversamente, che sarebbe quest'ultimo a essere salvaguardato dal primo: più che altro, pare trattarsi di una diversità di accenti dettata dal differente testo normativo di riferimento, considerato che la Costituzione italiana non conteneva originariamente un esplicito richiamo al contraddittorio.

Unificando le due prospettive, potrebbe dirsi che il diritto di difesa sia una (sebbene non unica) garanzia di concreta osservanza del contraddittorio, in quanto ne costituirebbe una espressione. Se mancasse la possibilità di difendersi (e indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio per la difesa, il quale nemmeno sussisterebbe qualora venissero integralmente disattese le richieste dell'accusa), evidentemente mancherebbe una dimensione dialettica tra le parti contrapposte.

Ma quest'ultima sarebbe realmente tale soltanto se la contesa si svolgesse ad armi pari davanti a un soggetto "terzo" rispetto alle parti. Ecco quindi che il principio del contraddittorio assume pure una valenza concernente non solo la situazione dei portatori degli interessi in conflitto, ma anche l'assetto della giurisdizione, collegandosi alla necessaria presenza di un organo giudicante (qualificato come « indipendente e imparziale » dall'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo) e ai controlli il corretto esercizio dei poteri delle parti e assunta le proprie determinazioni dopo avere ascoltato la loro opinione su ciascuna questione di cui sia investito, non importa se suscitata dalle parti o sollevata d'ufficio.

Vi è pertanto un nesso reciproco tra gli specifici caratteri della giurisdizione e la dialettica tra le parti: gli uni, senza

⁽²⁾ Come risulta dalla tesi presentata fin dalla sent. cost. 18 marzo 1957, n. 46, in *Giur. cost.*, 1957, p. 693.

essenziali per il regolare svolgimento dell'altra, ma questa è per converso funzionale all'esercizio della giurisdizione.

Non va dunque obliato l'inevitabile (e imprescindibile) valore euristico del contraddittorio: secondo le acquisizioni dell'epistemologia contemporanea, il metodo dialettico viene ritenuto quello migliore finora escogitato dagli uomini per l'acertamento della verità degli enunciati, il cui conseguimento, se riguardante le affermazioni fattuali delle parti, costituisce il presupposto storico per poter adeguatamente decidere quale sia la legge applicabile nel caso concreto. Garantire a ciascuna di esse di poter presentare alle altre e al giudice l'insieme dei dati (probativi, giuridici e argomentativi) ritenuti più idonei a sostenere la propria tesi, interloquendo su analoghi elementi presentati dalle altre (o inseriti d'ufficio) nel materiale processuale, significa anche consentire un espletamento della funzione giurisdizionale conforme a uno dei canoni fondamentali di qualunque ricerca della verità.

Il contraddittorio, cioè, esula dalla sterile polemica tra sostenitori del sistema accusatorio e fautori di quello inquisitorio (più o meno annacquato da innesti garantistici) per venire a caratterizzare un metodo indipendente dalle scelte contingenti di politica processuale ⁽³⁾. In questa prospettiva epistemologica, chi sostiene il valore del contraddittorio non intende rinunciare alla ricerca della verità giudiziale, ma anzi affermare che quest'ultima si persegue meglio con la dialettica tra le parti che con la ricerca solipsistica dell'inquisitore.

Ne deriva il rifiuto della distinzione, da taluno sostenuta ⁽⁴⁾, tra contraddittorio oggettivo e contraddittorio soggettivo. Il contraddittorio, invero, è un modo di procedere che, se

⁽³⁾ In proposito, può rammentarsi che anche C. cost., sent. 20 febbraio 2002, n. 32, in *Giur. cost.*, 2002, p. 291, si riferisce « al contraddittorio come metodo di conoscenza ».

⁽⁴⁾ C. CONTI, *Le due "anime" del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 197.

mai, si realizza attraverso il riconoscimento dei diritti di intervento nel processo garantiti alle parti: e sono questi diritti a possedere un profilo soggettivo, non il contraddittorio in quanto tale.

2. Contraddittorio e diritto alla prova.

Una delle prospettive dalle quali va maggiormente considerato il contraddittorio è quella del suo rapporto con il diritto alla prova, al cui riguardo — tra l'altro — la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ormai da tempo chiarito come il riferimento alla sola prova testimoniale contenuto nell'art. 6 comma 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo debba essere considerato alla stregua di un aspetto particolare della più lata nozione di equità processuale e costituisca quindi espressione di una disciplina inerente a qualsiasi tipo di prova ⁽⁵⁾.

E nell'ambito della tematica concernente la relazione suddetta assume uno specifico risalto la garanzia del contraddittorio nell'assunzione probatoria.

In proposito, la previsione dell'art. 6 comma 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo — sancisce esplicitamente la possibilità per l'accusato di interrogare o far interrogare le fonti di prova personali — appare evidentemente in contrasto con la tesi per la quale si ritenesse che il diritto alla prova sarebbe garantito attraverso il contraddittorio sull'elemento di prova (cioè, ad esempio, relativo alla valutazione offerta al giudice dalle parti su una dichiarazione testimoniale a suo tempo resa non alla loro presenza). Ma non è detto che l'unica alternativa sarebbe quella di ritenere tutelato esclusivamente attraverso il contraddittorio per l'elemento di prova (cioè, finalizzato all'ottenimento del dato conoscitivo su cui fondare la decisione: per restare all'esempio, attraverso l'intervento delle parti nel momento in cui il teste rende il suo enunciato).

⁽⁵⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 6 maggio 1985, *Bönisch c. Austria*, § 29.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, pur negando la legittimità di un contraddittorio esclusivamente volto al vaglio di un elemento di prova già acquisito da una delle parti in assenza dell'altra o dal solo giudice nella fase istruttoria, tuttavia non ritiene essenziale l'instaurazione di un contraddittorio diretto all'introduzione nel processo dell'elemento di prova. Tra un contraddittorio *debole* limitato agli aspetti argomentativi del fenomeno probatorio e un contraddittorio *forte* esteso sino a comprendere necessariamente i profili attinenti al momento genetico dell'elemento gnoseologico, essa reputa sufficiente percorrere, ai fini di garanzia, una via intermedia.

Dall'esame delle sue numerose decisioni in materia, invero, emerge l'adozione del criterio ⁽⁶⁾ secondo cui, nonostante sia in linea di massima auspicabile che le dichiarazioni destinate a un impiego determinante ai fini decisivi vengano rese in un'udienza pubblica e in contraddittorio, sono utilizzabili a tale scopo anche deposizioni compiute nella fase istruttoria anteriore al dibattimento, purché venga accordata all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogare l'autore, al momento della deposizione o più tardi. Sarebbe così da ritenere non violata la disciplina convenzionale nei soli casi in cui la mancata possibilità di controinterrogare i testi a carico non influisse sul tenore della sentenza, basandosi il convincimento del giudice su elementi di prova diversi da quelli per i quali sarebbe ecceppibile il mancato esercizio del contraddittorio.

Pertanto, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo viene considerata ineludibile la garanzia che, prima di essere giudicato, l'imputato (o almeno il suo difensore, quando una siffatta limitazione sia necessaria per garantire la sicurezza dei testimoni ⁽⁷⁾) possa guardare negli occhi chi abbia effettuato una

⁽⁶⁾ Esplicitamente formulato per la prima volta in C. eur. dir. uomo, sent. 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, § 41.

⁽⁷⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 26 marzo 1996, *Doornson c. Paesi Bassi*, § 74.

l'ambito in cui si ha
il contraddittorio
tra le parti
e il giudice
e il contraddittorio
tra il giudice
e il teste

deposizione contro di lui poi utilizzata in maniera determinante per decidere e possa contestargli le affermazioni rese in una fase precedente. La stessa Corte non arriva però a pretendere che dal contraddittorio emerga l'elemento di prova impiegato dal giudice nel suo provvedimento, reputando conforme al dettato convenzionale « l'utilizzo a fini di prova di dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari agli organi inquirenti da un testimone che le abbia successivamente ritratte in sede dibattimentale ... nella misura in cui l'esame dibattimentale del testimone abbia garantito alla difesa la possibilità di contestare il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni »⁽⁸⁾.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, dunque, richiede soltanto, come requisito minimo, che la fonte di prova determinante utilizzata in sentenza sia comunque inserita nel circuito del contraddittorio: *esige*, cioè, un *contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova*.

3. Le dichiarazioni acquisite da testimoni assenti o vulnerabili.

Questa impostazione ha avuto modo di manifestarsi con particolare intensità con riguardo alla disciplina dei testimoni definibili, secondo la terminologia anglosassone⁽⁹⁾, come *assenti* (i quali, cioè, dopo avere reso dichiarazioni anteriormente al giudizio, non effettuano la propria deposizione in sede dibattimentale, magari perché reputati *vulnerabili*⁽¹⁰⁾: nel senso

⁽⁸⁾ C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1815, m. 610.

⁽⁹⁾ V., per tutti, J.R. SPENCER, *Orality and the evidence of absent witnesses*, in *Crim. law rev.*, 1994, p. 628.

⁽¹⁰⁾ Per l'uso della qualifica in atti ufficiali, cfr., ad esempio, la rubrica della sez. IV (« *Measure concerning i testimoni vulnerabili*», con particolare riguardo ai reati commessi in ambito familiare») della Raccomandazione n. 13 adottata il 10 settembre 1997 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

che la sottoposizione a confronto dialettico ne metterebbe a repentaglio l'equilibrio — nonché, trattandosi di minore, lo sviluppo — psicofisico).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti ritenuto incompatibile con l'art. 6 Conv. eur. dir. uomo fondare una condanna esclusivamente o in maniera determinante su dichiarazioni rese prima del dibattimento senza osservare il contraddittorio, ad esempio, da chi successivamente in sede di giudizio non sia stato sottoposto a esame perché avvalentesi della facoltà di astenersi dal deporre in dibattimento⁽¹¹⁾ o deceduto⁽¹²⁾ o divenuto irrimediabile⁽¹³⁾ o ritenuto a rischio di danni alla salute come esito della tensione generata dall'escussione testimoniale nelle forme ordinarie⁽¹⁴⁾, oppure da stranieri che abbiano deposto all'estero senza che mai la difesa abbia avuto la possibilità di interrogarli⁽¹⁵⁾.

Anche quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evitato di riconoscere la violazione dei precetti patrizi nonostante la mancata possibilità di un esame dibattimentale, ciò è avvenuto o perché comunque il teste successivamente irrimediabile aveva partecipato in istruttoria a un confronto con l'impu-

⁽¹¹⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 24 novembre 1986, *Unerpinger e Ascher*.

⁽¹²⁾ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 5 dicembre 2002, *Craci e Iulita*.

⁽¹³⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 6 dicembre 1988, *Barbari, Manegre e Jabardo* c. Spagna.

⁽¹⁴⁾ C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 dicembre 2001, *F. S. v. Germania*, chiarendo peraltro che non sarebbe illegittima l'adozione di specifiche modalità per l'acquisizione probatoria contemporaneamente idonee a tutelare il diritto di difesa dell'imputato e la salute o la privacy del dichiarante (*ibid.*, § 22-23). In questa prospettiva, C. eur. dir. uomo, sent. 2 luglio 2002, *S.N. c. Svezia*, ha reputato che non fosse stato violato l'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Conv. eur. dir. uomo in un caso in cui le dichiarazioni rese a un poliziotto da un minore vittima di reati sessuali erano state assunte anche sulla base delle domande preventivamente suggerite dal difensore dell'imputato, che aveva acconsentito a non presentarsi al compimento dell'esame e che si era successivamente dichiarato soddisfatto delle modalità del suo svolgimento dopo averne ascoltato la relativa registrazione.

⁽¹⁵⁾ C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 14 dicembre 1999, *A. M. c. Italia*.

tato, che — pur in assenza tanto del pubblico ministero che del difensore — era stato ritenuto come adeguato alla salvaguardia delle garanzie difensive⁽¹⁶⁾, oppure perché, come già accennato, le dichiarazioni a carico rese da chi non era poi stato possibile escutere in contraddittorio non costituivano i soli o determinanti elementi utilizzati per giungere alla decisione di condanna⁽¹⁷⁾.

Al massimo, l'uso di un dato gnoseologico estraneo al contraddittorio potrebbe pertanto essere permesso (analoga-mente a quanto contemplato dall'art. 500 comma 2 c.p.p.) non per accertare direttamente gli enunciati fattuali che altri esperti probatori intendessero verificare, ma unicamente per vagliare l'attendibilità di elementi, fonti e/o mezzi di prova non unilateralmente acquisiti, essendo comunque vietato un sostegno reciproco tra risultati conoscitivi affetti dallo stesso vizio dialettico⁽¹⁸⁾.

4. Le dichiarazioni acquisite da testimoni anonimi.

Soprattutto riguardo alle investigazioni relative alla repressione della criminalità organizzata, pure a livello internazionale si è imposto all'attenzione dei giuristi l'argomento delle *testimonianze anonime*, che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto più volte occasione di affrontare, trovandosi finora a riferire il concetto alle deposizioni rese da soggetti con

⁽¹⁶⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 19 febbraio 1991, Igrò c. Italia.

⁽¹⁷⁾ V., ad esempio, C. eur. dir. uomo, sent. 28 agosto 1992, Artner c. Austria (in relazione a una vicenda in cui la vittima che aveva reso le dichiarazioni accusatorie era risultata irreperibile nella fase del giudizio) e eur. dir. uomo, Asch c. Austria, sent. 26 aprile 1991 (con riguardo a un'ipotesi di esercizio della facoltà di astenersi dal deporre in sede dibattimentale).

⁽¹⁸⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 19 dicembre 1990, Della c. Francia, § 52, dove appunto venne riscontrata una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. a) Conv. eur. dir. uomo in un caso in cui la condanna dell'imputato si era fondata sulle concordi dichiarazioni di due testimoni "assenti" per la loro mancata comparizione in primo grado e la successivamente negata ammissibilità della loro testimonianza in appello.

identità sempre conosciuta dalla polizia (e talvolta pure dall'autorità giudiziaria istruttoria), ma non comunicata né al giudice dibattimentale né — ed è ciò che connota la nozione, soprattutto nella prospettiva del contraddittorio — alla difesa. Dall'esame della sua giurisprudenza in materia emerge che, se in linea di principio esse vanno considerate eccezionali in quanto contrastanti con un pieno esercizio del diritto di difesa, la loro ammissibilità non può essere esclusa, soggiacendo peraltro ad alcune regole, sostanzialmente analoghe a quelle generalmente applicabili per la regolamentazione del diritto alla prova.

Anzitutto, occorre distinguere: se l'impiego di soggetti che vogliano mantenere l'anonimato appare sostanzialmente legittimo durante la fase investigativa, problemi differenti sorgono quando si tratti di utilizzare dichiarazioni anonime nell'itinerario decisivo⁽¹⁹⁾. Anche qualora ciò avvenisse, non sussisterebbe alcuna violazione della normativa pattizia solo quando le testimonianze anonime (inevitabilmente non sottoposte alla pienezza del contraddittorio quanto meno in punto di valutazione completa dell'attendibilità del dichiarante) non fossero uniche o determinanti per la pronuncia di una condanna da parte del giudice⁽²⁰⁾. In argomento, trova pertanto applicazione particolare il criterio già precedentemente esposto in via generale, indipendentemente dai più o meno garantistici modi assuntivi delle dichiarazioni anonime⁽²¹⁾, i quali (come più oltre

⁽¹⁹⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 20 novembre 1989, Kostovski c. Paesi Bassi, § 44.

⁽²⁰⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 23 aprile 1997, Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, § 55.

⁽²¹⁾ C. eur. dir. uomo, sent. 26 marzo 1996, Doornson c. Paesi Bassi, § 76, nonché C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 14 febbraio 2002, Visser c. Paesi Bassi, § 51-52, dove la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarò la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d) Conv. eur. dir. uomo, affermando che, verificato l'impiego determinante *contra rem* di una testimonianza anonima, non era necessario esaminare la compatibilità con le prescrizioni convenzionali del procedimento probatorio adottato dall'autorità giudiziaria nazionale.

precisato) rileverebbero unicamente allo scopo di consentire un uso solo corroborativo di esse.

È stato quindi ritenuto in contrasto con l'art. 6 commi 1 e 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo condannare un imputato basandosi sulle dichiarazioni rese alla polizia da due persone rimaste anonime per timore di "rappresaglie" e confermate da una di esse a due giudici istruttori, nonché ribadite in dibattimento attraverso la testimonianza di questi ultimi e di un agente di polizia (²²); oppure fondandosi sulle dichiarazioni rese alla polizia (e confermate in dibattimento attraverso la deposizione di due agenti) da due persone rimaste anonime, le quali avevano anche provveduto a una ricognizione dell'imputato senza che questi potesse vederle (²³).

Il medesimo canone di valutazione è valso pure, conducendo a riscontrare una violazione della normativa convenzionale, nel caso in cui, nell'ambito di un'indagine sul traffico di stupefacenti, vennero autorizzate intercettazioni delle comunicazioni telefoniche dell'inquisito, con il quale entrò contemporaneamente in contatto un agente infiltrato che agiva con un nome di copertura, pervenendo alla condanna del ricorrente sulla base dei processi verbali relativi alle sue conversazioni telefoniche con l'agente infiltrato e dei rapporti di quest'ultimo, di cui non fu ammesso l'esame testimoniale in sede dibattimentale (nemmeno con gli opportuni accorgimenti) per mantenerne l'anonimato, necessario allo svolgimento di ulteriori indagini (²⁴).

E parimenti è stata riscontrata una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo con riferimento a una sentenza di condanna che si era fondata in modo deter-

(²²) C. eur. dir. uomo, sent. 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, § 44-45.

(²³) C. eur. dir. uomo, sent. 27 settembre 1990, *Windisch c. Austria*, § 31-32.

(²⁴) C. eur. dir. uomo, sent. 15 giugno 1992, *Lüdi c. Svizzera*, § 49-50.

minante su dichiarazioni rese a un poliziotto da altri agenti di polizia rimasti anonimi e confermate in sede dibattimentale attraverso un collegamento esclusivamente sonoro con l'aula in cui si trovavano gli imputati, i loro difensori e il pubblico ministero (²⁵), affermando tra l'altro che gli speciali doveri dei dipendenti delle forze dell'ordine consentono di mantenere il loro anonimato soltanto in casi eccezionali sicuramente più limitati di quelli eventualmente previsti per le altre persone (²⁶).

Tuttavia, per poter essere impiegate almeno in funzione corroborativa di altri elementi di prova comunque non analogamente conseguiti (²⁷), le dichiarazioni anonime dovrebbero essere acquisite rispettando il criterio di un corretto bilanciamento tra gli interessi della difesa e quelli alla sicurezza delle vittime e dei testi, parimenti tutelati dalle norme pattizie (²⁸). Secondo questa impostazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reputato integrata la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo riguardo a una vicenda relativa a detenuti condannati per l'organizzazione di una rivolta carceraria sulla base delle testimonianze di agenti penitenziari, accompagnate da numerose deposizioni anonime di soggetti che apparivano essere altri carcerati, non essersi con il metodo dialettico: mentre sarebbe occorso un loro esame dibattimentale (sia pure protetto) per verificare che

(²⁵) C. eur. dir. uomo, sent. 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 59 ss.

(²⁶) C. eur. dir. uomo, sent. 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, § 56.

(²⁷) Per la riscontrata violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. *d* Conv. eur. dir. uomo in un caso, al cui riguardo le testimonianze anonime impiegate in maniera determinante per la condanna erano in numero di undici, cfr. C. eur. dir. uomo, sent. 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*.

(²⁸) C. eur. dir. uomo, sent. 26 marzo 1996, *Doornson c. Paesi Bassi*, § 70, considerando legittima un'assunzione della testimonianza anonima (comunque non determinante per la condanna dell'accusato) alla sola presenza del difensore (*in vi.*, § 73-76).

essi non fossero stati indotti a deporre per ottenere trattamenti penitenziari favorevoli, analogamente a quanto sostenuto da alcuni co-detenuti con generalità conosciute che avevano così motivato la ritrattazione delle loro iniziali accuse contro gli imputati ⁽²⁹⁾.

III.

LA PROVA SCIENTIFICA E LA NOTTOLO DI MINERVA (*)

(*) Intervento svolto al Seminario Nazionale su « La prova scientifica nel processo penale » (Siracusa, 12-14 maggio 2006) organizzato presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali; in corso di pubblicazione in *Ind. pen.*, 2006.

⁽²⁹⁾ C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 28 marzo 2002, Birutis e altri c. Lituania.